I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2787/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una aliquota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola a norma della quale l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nell'ambito dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, tenutasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre 1971 alle con-

---

(1) GU n. C 234 del 17. 9. 1979, pag. 2.
(2) GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 57.
(3) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 14.

dizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1980 ; che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce al 1977 come pure l'importo supplementare ; che nondimeno l'applicazione di questo metodo di calcolo deve restare compatibile con la progressività stabilita per il regime preferenziale, al fine di concedere un periodo di adattamento ai settori industriali interessati della Comunità ; che pertanto, e onde tener conto ugualmente degli interessi degli Stati ACP per quanto riguarda il legno impiallacciato o compensato, il miglioramento degli importi contingentali deve essere contenuto, in generale, ad un livello del 105 % di quelli aperti per il 1979 ;

considerando che l'unità di conto europea deve essere introdotta nel sistema preferenziale ; che, tuttavia, nell'ambito del presente regolamento e per tener conto della peculiarità dei settori riguardati, è opportuno fissare tassi di conversione appropriati ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando pertanto l'opportunità, per i prodotti che formano oggetto degli allegati A e B originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato C, che la Comunità apra per il 1980 contingenti tariffari comunitari in esenzione doganale entro il limite degli importi in m^3 o in unità di conto europee indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi o territori precitati, esser contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (2) ;

considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è pertanto opportuno che le imputazioni dei prodotti originari dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 (XXX) del 12 dicembre 1975, non siano soggette alla limitazione del contingente e dell'importo massimo comunitario ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	27,5 %
Benelux	10,5 %
Francia	19,0 %
Italia	15,0 %
Danimarca	5,0 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	22,0 %

che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15 della tariffa doganale comune, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente : 4,78 %, 2,76 %, 0,33 %, 0,97 %, 4,58 %, 1,98 %, 84,6 % ;

considerando che, per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15, è opportuno inoltre tener conto del fatto che le importazioni effettuate in questi ultimi anni nel Regno Unito dai paesi in via di sviluppo, fra cui la Malaysia e Singapore, hanno registrato un tasso di aumento molto elevato ; che l'instaurazione della riscossione di un dazio doganale all'entrata di detti prodotti sul mercato di questo Stato membro rischierebbe di modificare le correnti di scambi tradizionali a danno dei paesi in via di sviluppo che beneficiavano di un regime tariffario a dazio nullo ; che questa situazione particolare giustifica che una frazione dell'aliquota di detto Stato membro sia accessibile senza limitazione ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei contingenti tariffari per i prodotti di cui all'allegato A, è possibile prevedere, momentaneamente, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che inoltre la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una parte di riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali specifiche sopra indicate ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario di cui sopra, tenuto conto della sua durata e del suo volume, non sembra compromettere in questo caso la parità di accesso degli importatori della Comunità a questo contingente tariffario comunitario ; che, per lo stesso motivo, sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui all'allegato B nei vari Stati membri, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ; che, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere in generale all'80 % circa dei volumi contingentali ;

considerando che per i prodotti di cui all'allegato B le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta ; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui agli allegati A e B sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per l'importo, espresso in m^3 o in unità di conto europee, indicato per ciascuno di essi nella colonna 3 di detti allegati.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi nell'unità di conto europea (UCE) viene fatta ai seguenti tassi :

1 UCE	=	3,542536	DM
1 UCE	=	49,02181	FB/Flux
1 UCE	=	3,534031	Fl
1 UCE	=	5,582935	FF
1 UCE	=	677,143	Lit
1 UCE	=	7,477003	Dkr
1 UCE	=	0,4419123	£ Irl
1 UCE	=	0,4402558	£

L'applicazione dei tassi sopraindicati non può concretarsi, in termini di moneta nazionale, in imputazioni su ciascuno dei contingenti considerati che siano inferiori a quelle derivanti dagli obblighi minimi corrispondenti stabiliti per il 1978.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato C. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dei dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di « prodotti originari » è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ogni paese e territorio di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato nella colonna 4 degli allegati A e B, per ciascuna categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato C, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad un adeguamento corrispondente degli importi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 degli allegati A e B.

5. Dopo l'esaurimento dei contingenti aperti dal presente regolamento, le importazioni dei prodotti considerati originari dei paesi di cui all'allegato D continuano a beneficiare della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'allegato A, il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito in aliquote che ammontano, per ciascuno Stato membro, ai valori indicati nella colonna 5 dell'allegato A per ciascuno di detti prodotti.

Articolo 3

1. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato B il cui importo è indicato nella colonna 5 dell'allegato B, viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1980 ammontano, per gli Stati membri, agli importi indicati nella colonna 6, per ciascuna categoria di prodotti elencati nell'allegato B.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari rappresenta la riserva corrispondente che è indicata nella colonna 7 dell'allegato B.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'allegato B — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Esse informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale ; tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 41.02 ex B, 42.02 B e 42.03 A, B II, B III e C, questa percentuale è portata a 50.

Articolo 5

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1980.

Articolo 6

Lo Stato membro che alla data del 15 settembre 1980 non abbia esaurito una delle proprie quote iniziali versa nella riserva, entro il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata di tale quota che supera il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1980 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto, effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1980, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 9

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori enumerati nell'allegato C, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 degli allegati A e B, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 10

A richiesta della Commissione o almeno una volta al mese gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 12

Il presente regolamento entra vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

ALLEGATO A

Prodotti di cui all'articolo 2, oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in UCE) (a) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in UCE) (a) (5)
				in %	(in UCE) (a)	
1	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie ; legno intarsiato o incrostato	318 997 m³	30	95 699 m³ (1)	Germania : 15 249 m³ Benelux : 8 804 m³ Francia : 1 040 m³ Italia : 3 115 m³ Danimarca : 14 609 m³ Irlanda : 6 316 m³ Regno Unito : 269 864 m³ (1)
2	64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	2 543 468	20	508 694	Germania : 686 736 Benelux : 254 347 Francia : 470 542 Italia : 356 086 Danimarca : 127 173 Irlanda : 12 717 Regno Unito : 635 867
3	64.02 (*)	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale : A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	19 796 700	15	2 969 505	Germania : 5 345 110 Benelux : 1 979 670 Francia : 3 662 390 Italia : 2 771 535 Danimarca : 989 835 Irlanda : 98 985 Regno Unito : 4 949 175
4	64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale : B. altre	11 541 000	15	1 731 150	Germania : 3 116 070 Benelux : 1 154 100 Francia : 2 135 085 Italia : 1 615 740 Danimarca : 577 050 Irlanda : 57 705 Regno Unito : 2 885 250

(a) Salvo indicazione contraria.
(1) L'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento non si applica entro il limite di una frazione di 141 305 m³ della quota attribuita al Regno Unito.
(*) I prodotti compresi nella sottovoce 64.02 A, originari dei paesi e territori di cui all'allegato C, parte II, sono esclusi dal beneficio di questo contingente tariffario.

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in UCE) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Importo della prima parte (in UCE) (5)	Prima aliquota assegnata agli Stati membri (in UCE) (6)	Importo della riserva (in UCE) (7)
				in %	(in UCE)			
1	41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08 : ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	19 864 580	30	5 959 375	13 905 205	Germania : 3 823 930 Benelux : 1 460 050 Francia : 2 641 990 Italia : 2 085 780 Danimarca : 695 260 Irlanda : 139 050 Regno Unito : 3 059 145	5 959 375
2	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti : A. di materie plastiche artificiali in fogli	6 651 000	30	1 995 300	5 320 800	Germania : 1 463 220 Benelux : 558 684 Francia : 1 010 952 Italia : 798 120 Danimarca : 266 040 Irlanda : 53 208 Regno Unito : 1 170 576	1 330 200

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in UCE) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Importo della prima parte (in UCE) (5)	Prima aliquota assegnata agli Stati membri (in UCE) (6)	Importo della riserva (in UCE) (7)
				in %	(in UCE)			
3	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o tessuti : B. di altre materie	14 358 000	30	4 307 400	10 050 600	Germania : 2 763 915 Benelux : 1 055 313 Francia : 1 909 614 Italia : 1 507 590 Danimarca : 502 530 Irlanda : 100 506 Regno Unito : 2 211 132	4 307 400
4	42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole : II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	15 491 000	30	4 647 300	10 843 700	Germania : 2 982 018 Benelux : 1 138 588 Francia : 2 060 303 Italia : 1 626 555 Danimarca : 542 185 Irlanda : 108 437 Regno Unito : 2 385 614	4 647 300
5	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando :	24 509 000	15	3 676 350	19 840 700	Germania : 5 135 130 Benelux : 1 960 686 Francia : 3 547 908 Italia : 3 968 480 Danimarca : 933 660 Irlanda : 186 732 Regno Unito : 4 108 104	4 668 300

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in UCE) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4) in %	Importo massimo per paesi e territori (4) (in UCE)	Importo della prima parte (in UCE) (5)	Prima aliquota assegnata agli Stati membri (in UCE) (6)	Importo della riserva (in UCE) (7)
5	85.15 *(segue)*	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono C. Parti e pezzi staccati : II. altri : c) non nominati						
6	85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche : D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche E. Parti e pezzi staccati	8 024 000	20	1 604 800	6 419 200	Germania : 1 765 280 Benelux : 674 016 Francia : 1 219 648 Italia : 962 880 Danimarca : 320 960 Irlanda : 64 192 Regno Unito : 1 412 224	1 604 800
7	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce 94.02) e loro parti : B. altri : II. non nominati	24 511 000	20	4 902 200	19 608 800	Germania : 5 392 420 Benelux : 2 058 924 Francia : 3 725 672 Italia : 2 941 320 Danimarca : 980 440 Irlanda : 196 088 Regno Unito : 4 313 936	4 902 200

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in UCE) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Importo della prima parte (in UCE) (5)	Prima aliquota assegnata agli Stati membri (in UCE) (6)	Importo della riserva (in UCE) (7)
				in %	(in UCE)			
8	94.03	Altri mobili e loro parti : B. altri	18 392 000	20	3 678 400	14 713 600	Germania : 4 046 240 Benelux : 1 544 928 Francia : 2 795 584 Italia : 2 207 040 Danimarca : 735 680 Irlanda : 147 136 Regno Unito : 3 236 992	3 678 400

ALLEGATO C

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
810 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato D.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
810 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
816 Nuove Ebridi
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi / Territorio antartico australiano / Territorio antartico britannico }
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO D

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud